This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

HARVARD LAW LIBRARY
3 2044 059 386 623

RADICE

PRIME SENTENZE DI PRETURA

1902

HD
ITA
509

HARVARD LAW LIBRARY
HARVARD LAW LIBRARY
HARVARD LAW LIBRARY
Digitized by Google

Digitized by Google

Ill.mo Signor Cosimo ITA
Sig. L. Lucchini - Cons. della C.
di Cassazione -
Deputato al Parlamento
Direttore del Periodico
Rivista Penale -
~~Roma~~

~~Avv. GENNARO~~ RADICE

615

Simone S. Giovanni

PRIME SENTENZE

DI

PRETURA

615

BIBLIOTECA LUCCHINI
10387
N.° d' ord. 8h77

BIELLA
TIPOGRAFIA COMMERCIALE B. SOLINAS
1902

Digitized by Google

Digitized by Google

HINI

reverente ossequio di discepolo
G. Radice

Avv. GENNARO RADICE

PRIME SENTENZE

DI

PRETURA

BIELLA
TIPOGRAFIA COMMERCIALE B. SOLINAS
1902.

Digitized by Google

DEC. 20, 1930

Digitized by Google

PRETURA DI GUNI

Udienza luglio 1898 — G. Radice uditore
Vice-pretore reggente

Cassiodoro Lugo e Giulia Tessitore, imputati del reato di cui all'art. 294 - I parte c. penale.

Mediante verbale 28 aprile 98 — dalle Guardie di Finanza della Brigata Volante di Lanciano venivano sequestrate a Lugo Cassiodoro 2 bilancie che servivano a pesare i suoi generi, di negozio perchè nei ganci di sostegno stava attaccato una fascetta di piombo ripiegata alla crociera sottostante ai piatti in maniera da rendere le pesate dificienti di 14 grammi per la bilancia del sale e di grammi 2 circa per quella del tabacco a danno dei compratori. Con lo stesso verbale veniva denunziato il Lugo a quest'ufficio quale responsabile del delitto di cui all'art. 295 c. p.

Procedutosi a regolare istruzione venne a chiarirsi oltresì la responsabilità penale della moglie del prevenuto, Tessitore Giulia, per avere la stessa confessato, allorchè le guardie procedevano al es-

Digitized by Google

questro delle bilancie, e dopo la dichiarazione del marito di aver messo all'insaputa del marito stesso le laminette metalliche alle due bilancie al solo scopo di contentare il pubblico, e ritenuti sufficienti gl'indizi in confronto di ambedue i rubricati, e che certamente da essi si dovette fare uso delle bilancie alterate, con ordinanza del Sig. Giud. Istruttore del Tribunale di Lanciano 31-5-98 venivano entrambi i prevenuti rinviati al giudizio innanzi di questa Pretura quali responsabili del delitto di uso nell'esercizio di un pubblico negozio di bilancie alterate, art. 294 parte 1., seconda sanzione C. Pen. anzichè responsabili in base del successivo art. 295 che non tien conto della nominata alterazione. Che nel pubblico dibattimento per le deposizioni giurate dei testi è risultata pienamente provata la responsabilità penale dei prevenuti in ordine al reato di cui all'art. 294 c. p. I• parte dovendo ritenersi pienamente raggiunti tutti gli estremi del reato in detto articolo preveduto e represso.

Che per le deposizioni dei periti dottori Piccirilli e Morisio è risultato che il Cassiodoro è stato affetto da alienazione mentale, manifestantesi in una mania sperperatice e di inusitata prodigalità, ma una tale morbosa affezione psicopatologica è stata solita presentarsi a periodi di non lunga durata, e niuna prova si è data che il Cassiodoro avesse addirittura pervertita la consapevolezza e la coscienza di sè medesimo, nè è risultato che il Cassiodoro fosse affetto da alcuna mania allorchè si avvisò di apporre ai rampini delle 2 bilancie le 2 fascette di piombo flessibile, che anzi pur ritenendo affetto il Cassiodoro da una manomania sperperatrice per la quale ne potrebbe conseguire una completa discri-

Digitized by Google

minazione di imputabilità per lo stato psiconosologico in cui il prevenuto si trovava allorchè commise il malefizio, e perchè le anormali condizioni fisiologiche producono senza meno una degradazione della imputabilità psichica per la condizione della *vis-major cui resisti non potest,* per altro giova osservare che il reato al Cassiodoro ascritto appartiene ad un ordine di idee contrario e driametralmente opposto a quelle contenute nella cerchia delle monomania, anzichè sperperare egli si avvisava ritrarre un maggior lucro dalle cose che vendeva, e avendo quindi commesso un fatto che non ha alcuna relazione colla idea fissa da cui era dominato deve ritenersi che nel commetterlo abbia avuto la piena signoria di sé medesimo e in tale stato deve essere ritenuto pienamente responsabile della sua azione; alla identica conseguenza si viene avendo riguardo al contegno serbato dal Cassiodoro nel pubblico dibattimento, alla sagacia e prontezza delle sue discolpe.

E da un ordine più elevato e scientifico di fatti e circostanze discendendo alla più precisa ed effettiva materialità del delitto non puossi per un istante dubitare della colpevolezza degli imputati solo che si abbia riguardo alla chiara e precisa deposizione resa nel periodo istruttorio dal brigadiere della R. Finanza e alla uniforme e schiacciante deposizione del teste Basilico resa nel periodo istruttorio e ampiamente confermata col giuramento nel pubblico ed orale dibattimento; e a maggior conferma della reità del Cassiodoro è servita la deposizione del perito fabbro-ferraio Pasquino, dalla stessa difesa addotto, il quale sotto la santità del giuramento ha fatto rilevare essere

Digitized by Google

impossibile, che una persona adusata a pesare la propria merce, pur ignorando nelle bilancie la presenza di qualsiasi materia estranea, non si fosse avveduta per un naturale discernimento, del mancato equilibrio nelle due coppe dei pesi, ora è indubitato che per quanto poco curante abbia potuto essere il Cassiodoro dei proprii affari e interessi, non è presumibile che egli, titolare del negozio, non si fosse mai fatto al bancone a vendere la merce agli avventori, e tale dubbio è dileguato dalla stessa deposizione del Pasquino il quale qualche passo dopo afferma che nella sera del 27 aprile essendo entrato insieme ad altri amici nella rivendita del tabacco al Corso della Posta, civico numero 26, vi trovò il Cassiodoro al bancone che distribuiva la merce ai compratori e ciò senza tener conto delle deposizioni dei 2 Basilico; ma con tutta questa esperienza avuta il Cassiodoro nulla ha fatto per rimuovere un inconveniente che notevolmente danneggiava il commercio e ogni ordine di cittadini.

Che il teste Basilico Carlo sciogliendo il riserbo tenuto nel periodo istruttorio dichiarava sotto il vincolo del giuramento aver saputo dai nipoti del Cassiodoro, Francesco e Lisetta, che il proprio zio mercè di una trappola che teneva nelle bilancie guadagnava 2 o 3 lire al giorno e tale fatto venne identicamente ma separatamente confermato al Basilico dai due nominati nipoti in altre circostanze di tempo e di luogo.

Ma la circostanza che luminosamente prova la reità del Cassiodoro è quella del sorriso fatto al Basilico allorchè costui si recò nel di lui negozio a comperare del tabacco e allorquando il

Digitized by Google

Cassiodoro sollevando il piatto mise in mostra i rampini sui quali andarono a cadere gli sguardi del Basilico, e questo sorriso unito al fatto di aggiungere altro tabacco a quello già dato, senza aver avuto alcuna richiesta, sono tali rilevanti circostanze che additando eloquentemente la colpevolezza del prevenuto cancellano dall'animo d'ogni onesto e coscenzioso giudicante qualunque idea che avesse potuto nascere e formarsi dell'innocenza e della irresponsabilità del prevenuto.

Che per tutte le esposte ragioni, stante la confessione dello Tessitore e le calzanti prove che circondano e pesano sul Cassiodoro è manifesta la penale responsabilità di entrambi in ordine al reato preveduto e represso dall'art. 294 c. p.: ne con fondamento si sostiene dalla difesa degl'imputati non essere cioé applicabile nella fattispecie l'articolo 294 c. p. non essendovi contraffazione o alterazione dell'impronta legale come ebbe a rilevare all'udienza anche il perito Pasquino, imperocchè essendo risultato che il Cassiodoro e la Giulia Lugo usavano scientemente di uno strumento metrico falso e dolosamente alterato, devono ritenersi entrambi i prevenuti caduti sotto la sanzione dell'art. 294 c. p. il quale prevede l'ipotesi delle bilancie alterate quando l'alterazione sia in qualunque modo avvenuta onde il peso non corrisponda al giusto, anche se i bolli siano restati intatti e che essendo stato provato l'alterazione, l'uso e il dolo da parte dei prevenuti erano stabiliti gli elementi di reità richiesti dall'art. 294 c. p. per cui la inerente disposizione viene saviamente applicata: inquantochè l'alterazione di una bilancia nei sensi del detto articolo si verifica quando in qualunque maniera,

Digitized by Google

con qualunque artificio si fa in modo che il peso non corrisponda al giusto, come vi dovea corrispondere in allora che vi fu apposta la legale impronta, la quale viene ad essere così virtualmente se non materialmente alterata; inoltre contraffare o alterare l'impronta legale non deve essere inteso materialmente nel senso di contraffare od alterare il bollo che il verificatore dopo la verifica appone alla bilancia: Con l'espressione impronta legale appare che il legislatore abbia voluto intendere non già il segno materiale del bollo, ma quella collaudazione di giustezza che dal verificatore si estrinseca con l'applicazione del bollo. Il verificatore dà l'impronta legale al peso, sotto condizione che venga adoperato poi tale e quale trovasi al momento della verifica. Ma se s'introduce nel congegno della bilancia un corpo estraneo si altera la portata e l'equilibrio delle bilancie, si altera l'impronta legale, cioè non si adopera più la bilancia quale venne collaudata legalmente e consacrata dopo la verificazione di perfetto equilibrio. In questo senso deve essere naturalmente e logicamente inteso ed applicato l'art. 294 c. p. se non si vuole che sfugga pel rotto della cuffia, ossia per l'oscurità della lettera della legge, all'adequata punizione la frode non infrequente dei bottegai, ora vi fu nella specie l'uso sciente di una tale bilancia per cui vengono ad essere in esso assodati tutti gli estremi richiesti dal più volte citato articolo. Nè maggior fondamento ha l'altra tesi dalla difesa sostenuta che cioè nella specie dovesse applicarsi l'art. 498 c. p. imperocchè tale articolo é nel numero delle contravvenzioni e riguarda la detenzione di pesi o misure non già alterate o con-

Digitized by Google

traffatte, ma soltanto diverse da quelle stabilite dalla legge o dai regolamenti.

Che la sicurezza del commercio riposa sulla esattezza della misura e del peso, ed è quindi sentito il bisogno di reprimere ogni frode che tende ad alterare siffatta volutazione, perciò è antico l'istituto repressivo dell'abuso dei pesi e delle misure.

Che l'essenza dell'intenzione fraudolenta, contrariamente alla mania sperperatrice del Cassiodoro sta nel voler ritenersi ed appropriarsi parte della cosa venduta o comprata con una falsa manovra usata.

Che il momento consumativo del reato si avvera allorquando si mettono in uso i mezzi propri ad esso, indipendentemente dal risultato che il colpevole si prefiggeva di ottenere, da ciò deriva che alla consumazione basta anche il semplice pregiudizio in potenza senza essere necessaria la ricerca della persona frodata, poichè l'uso sciente di quella specie di misure dimostra lo scopo delittuoso di profittarne ad ogni occasione, e ad una tale opinione è di valido appoggio e conferma la parola stessa della legge la quale nell'art. 294, sanzionando pure una pena, con la espressione « ove ne possa derivare pubblico e privato nocumento » appare chiaramente abbia voluto reprimere e punire la virtualità, la possibilità e la potenzialità della infrazione legislativa, e a ciò c'induce a credere la grande importanza dei pesi e delle misure inquantochè sulla esattezza di esse riposa la sicurezza del commercio e il mancare a quest'obbligo è fare offesa alla pubblica fede che è l'anima e la vita del commercio.

Che non deve tacersi che nella giurisprudenza vi è discordia in proposito, ma noi crediamo inter-

Digitized by Google

petrino più fedelmente la legge, quelle sentenze che conchiudono nel senso da noi ora accennato.

Che sotto l'impero del codice sardo-italiano è stato ripetute volte solennemente ritenuto che a costituire il reato di cui all'articolo 392 c. p. oltre il fatto materiale e la dolosa intenzione di defrandare i compratori con l'uso di falsi pesi o di false misure, non è poi necessario di rintracciare la persona defraudata, ma basta a costituirlo, che l'esercente tenga scientemente nella propria bottega misure alterate allo scopo doloso di servirsene in ogni occasione. Cass. Torino, 19 maggio 1880.

E nel 2 luglio 1880 la stessa Corte dichiarava un errore il ritenere che all'essenza giuridica del reato previsto dall'art. 392 c. p. sia necessario che taluno sia stato ingannato sulla quantità delle cose vendute, mentre basta a costituire un tale reato che l'esercente tenga nel proprio negozio un peso da lui alterato pronto a farne uso ad ogni occasione che gli si presenti.

Che non è necessario rintracciare le persone defraudate bastando che l'esercente tenga scientemente nella propria bottega misure alterate collo scopo doloso di servirsene.

La Corte di Cass. di Firenze riteneva che se in una località si usi dare il buon peso, e si tenga conto anche d'esso nello stabilire il prezzo della merce, colui che altera la bilancia, in modo da non dare il peso giusto, si rende colpevole della frode di cui all'art. 392 c. p., perchè la mancanza del buon peso costituisce un danno effettivo al compratore ed un inganno sulla quantità della cosa venduta.

Che il negoziante che per suo uso quotidiano

Digitized by Google

si serve di una bilancia da lui appositamente alterata in suo favore, commette il reato di frode in commercio previsto dall'art. 392 c. p. Bastando il fatto che il negoziante abbia alterata una bilancia a suo favore ed abbia fatto uso quotidiano della medesima, per ritenere il dolo, la frode, il danno. Onde è inattendibile la semplice allegazione della difesa che l'alterazione della bilancia fu fatta al solo scopo di dare il cosidetto buon peso.

Che il legislatore coll'art. 392 c. p., vuole circondare e premunire i commerci di tutela e difesa contro le frodi dei venditori, in guisa che il reato previsto in tale articolo sta nella violazione della buona fede, ossia nel dolo estrinsecato mercè astuzie od artifizi da dare alla cosa messa in vendita una parvenza superiore al suo essere, e trarre così in errore la buona fede del compratore, inducendolo ad acquistare ciò che altrimenti non acquisterebbe, nè tanto pagherebbe.

Che durante la breve applicazione del nuovo Cod. pen. dalla patria giurisprudenza non è stato altrimenti ritenuto in ordine alla repressione dei reati di alterazione di pesi e misure; infatti si è dichiarato che all'esistenza del reato previsto dall'art. 294 basta il fatto materiale di far uso sciente di misure o pesi con impronta legale falsata, e la possibilità di recare con questo mezzo nocumento altrui, tale reato si compie non solo usando misure o pesi con impronta legale contraffatta o alterata, ma anche alterando la bilancia.

Accertato che l'esercente tiene nel negozio una bilancia alterata per pesare i generi con frode al pubblico, si ha senz'altro il delitto previsto dall'articolo 294 c. p., senza che occorra dimostrare il

Digitized by Google

danno effettivo risentito dagli acquirenti, e l'uso di una bilancia in qualunque modo resa irregolare (nella specie con l'applicazione di un corpo estraneo a una parte di essa) costituisce il delitto preveduto nell'art. 294 c. p.

Che anche a non tener conto di tanta autorevole e concorde giurisprudenza nella specie in esame ricorre proprio il caso del danno effettivo, danno che poco mancò non risentisse il teste Basilico prima di recarsi in S. Buono, ma che senza dubbio dovette risentire quel contadino rimasto ignorato e che viene riportato nella deposizione scritta del Brigadiere delle R. Finanze e carte 4.

Laonde essendo entrambi gli imputati da ogni parte raggiunti da gravi, coerenti, convincenti prove devesi dichiarare la loro responsabilità penale in ordine al reato di cui all'art. 294, 2. parte c. p.

Che tenuto conto dei buoni precedenti degli imputati, la pena puossi bene irrogare nella misura di giorni 21 di reclusione e L. 80 di multa per ciascuno.

Che devesi ordinare la confisca delle bilancie pervenute in giudiziale custodia.

Che i condannati sono tenuti al risarcimento dei danni e alle spese processuali.

P. Q. M.

Letti e applicati gli art. 39, 294 c. p.; 568, 569 613, 614 c. p. p. Dichiara Cassiodoro Lugo e Giulia Tessitore colpevoli del reato agli stessi ascritto e li condanna a giorni 21 di reclusione e L. 80 di multa per ciascuno, ai danni e alle spese processuali, compresa la tassa di sentenza.

Ordina la confisca delle due bilancie pervenute in giudiziale custodia.

Digitized by Google

PRETURA DI GUNI

Udienza maggio 1898 — G. Radice uditore
Vice-Pretore reggente

Giuseppe Tini, imputato del reato di cui all'art. 393 c. penale.

Giuseppe. Tini sporgeva qnerela contro Nicola Gaspari perchè costui nella tornata straordinaria del Consiglio Comunale tenutosi nel giorno 8 genn. 1898, esauriti gli argomenti attinenti all' obbietto dell'adunanza stessa si permise di dire in pubblica adunanza consigliare che il querelante transigeva a piacere le contravvenzioni senza darne conto ad alcuno, frodando gli interessi Comunali, che ingiustamente contestava contravvenzioni, che con un giro pel paese riusciva a mettere insieme L. 5 per giorno, e all'esito di analoga islruttoria con ordinanza del G. I. presso il Tr.le di Lanciano il Gaspari venne rinviato a giudizio innanzi di questa Pretura. Che nel pubblico dibattimento per le deposizioni giurate dei testi, i fatti come sopra esposti rimanevano pienamente provati, risultando provata

Digitized by Google

la responsabilità penale del prevenuto, in ordine al reato di cui all'art. 393 c. p. parte prima.

Infatti i testi concordemente hanno affermato che era esaurita la discussione sugli argomenti segnati nell'ordine del giorno: il Gaspari, senza aver ottenuta la parola dalla Presidenza e la facoltà della legge, fece all' indirizzo del Tini delle aspre rimostranze, che non vennero consacrate nel relativo verbale perchè estranee all' oggetto della convocazione consigliare.

Le quali rimostranze, per circostanze di tempo e di luogo, dimostrano evidentemente nell'imputato l' animo deliberato e risoluto di offendere l'onore del Tini, poichè se unico scopo fosse stato quello di ovviare ad un inconveniente verificatosi nel servizio delle contravvenzioni, al Gaspari, quale consigliere comunale non poteva essere ignoto il modo e il mezzo convenevole perchè su tale fatto venisse legittimamente rivolta l'attenzione dei rappresentanti del Comune.

Il Gaspari non poteva ignorare che l'art. 242 della Legge Com. e Prov. prescrive che i consigli nelle adunanze straordinarie non possono deliberare nè mettere a partito alcuna proposta o questione estranea all'oggetto della convocazione; ma egli, pensatamente trasgredendo a tali norme, mostrò ad evidenza di non essere sospinto all' accusa da ragioni di generale interesse, ma da moventi strettamente egoistici, da basse passioni di vendetta, dal proposito di cagionare disonore al colpito.

Che nella specie l'esistenza del reato oltrechè dalla materialità delle espressioni è risultato per parte dell'imputato pienamente provato il dolo o l' *animus diffamandi.* Che tali espressioni poi l'im-

Digitized by Google

putato enunciasse in forma di domanda anzichè con affermazione positiva, ciò a nulla monta, dal momento che la formola riportata in querela era adoperata con l'animo di diffamare. E di vero non devesi interpretare rabbinicamente l'art. 393 c. p.; il quale punisce « chiunque attribuisce ad una persona un fatto determinato, » perchè questa attribuzione può avere luogo non soltanto con l'affermare recisamente un fatto, ma anche con modi diversi quando si adoperi appunto con l'intenzione di diffamare, come nella specie; altrimenti sarebbe facile eludere la legge con velati pretesti, come vorrebbe fare l'imputato, trincerandosi sotto il supposto *animus consulendi* che nel caso deve assolutamente escludersi.

Che non elimina la diffamazione l'avere la parte lesa sporto querela per rancore contro il il querelato anzichè per salvaguardare il proprio onore, poichè qualunque fosse il movente del Tini nell'esporre la querela esso non può fare venir meno la responsabilità del prevenuto, se egli ha commesso il reato di cui venne imputato

Che infine l'animo di diffamazione può essere ritenuto desumendolo dalle circostanze del fatto e dalle espressioni adoperate, che sussiste la diffamazione se anche il fatto diffamatorio invece di essere enunciato con affermazione positiva lo sia in forma di domanda rivolta a più persone.

Che tenuto conto delle circostanze che accompagnarono e determinarono il fatto la pena può ~~comunicarsi~~ nella misura di mesi 3 di reclusione e L. 100 di multa.

Che il condannato è tenuto al risarcimento dei danni e alle spese processuali.

Digitized by Google

P. Q. M.

Letti ed applicati gli art. 393, 1ª parte, 39 c. p., 342.568,569 p. p.

Dichiara Nicola Gaspari colpevole del reato di cui in rubrica e lo condanna a mesi 3 di reclusione, a L. 100 di multa, ai danni verso l'offeso e alle spese processuali compresa la tassa della presente sentenza.

Digitized by Google

PRETURA DI GUNI

Udienza del giugno 1898 — G. Radice, uditore
Vice-Pretore reggente

Nicola di Tieri, imputato del reato di cui all'articolo 395 cod. penale.

Con verbale 8 marzo 1898 Rosa di Paolo esponeva querela contro Nicola di Tieri, guardia Municipale del Comune di Guni, perchè costui senza un giustificato motivo aveva rivolto, stando in un negozio di vino, al proprio figlio Panfilo Leporini le seguenti parole: Mulo, 4 piedi, stupido, figlio di pubblica puttana, tu hai per madre una pubblica puttana: per tale fatto venne elevata analoga imputazione a carico del di Tieri a termine dell'articolo 395 c. p., e venne quindi tratto a giudizio innanzi di questa Pretura.

Nel giorno della discussione della causa il difensore dell'imputato si oppose alla costituzione di parte civile della querelante.

Osserva in diritto che la prevalente e costante giurisprudenza ritiene che la donna maritata possa costituirsi p. civile senza bisogno dell'autorizzazione del marito, che il capoverso dell'art. 109 p. p. vieta costituirsi p. civ. soltanto a chi non abbia

Digitized by Google

la libera amministrazione dei suoi beni e che non osta l'art. 134 c. civ. non potendo la disposizione in detto articolo contenuto interpetrarsi estensivamente.

Che se pur sussistesse la nullità per difetto di autorizzazione, tale nullità sarebbe relativa e non assoluta, opponibile solo dal marito, dalla moglie, e dai suoi eredi e aventi causa, art. 137 cod. civ.

Che deve quindi ritenersi valida ed efficace la costituzione di parte civile eseguita dalla querelante Rosa di Paolo.

Discendendo al merito della questione si rileva che nel caso in esame è improduttiva di effetti giuridici la ricerca del. dolo da parte dell'imputato e più propriamente dell'*animus injuriandi*, dappoichè nelle parole proferite dal di Tieri al Leporini si scorge evidentemente nell'imputato la intenzione di offendere il Leporini e nello stesso tempo la madre di costui allorchè rivolto al primo ebbe a dirgli: taci figlio di puttana.

Che concretandosi indubbiamente nella detta espressione il materiale del reato d'ingiuria è ozioso discendere allo esame speciale delle asserzioni dell'imputato quando egli afferma di aver proferite le accennate parole per ischerzo e non con animo di offendere, poichè nella specie *dolus est in re ipsa*, e *quando verba sunt per se injuriosa animus injuriandi praesumitur;* spettava all'imputato escludere per speciali circostanze l'*animus injuriandi*, dimostrando che si ebbe intenzione di scherzare, di correggere, di informare, di consigliare, ma ciò l'imputato non ha fatto, ed invece nel pubblico dibattimento si sono raccolti elementi che contraddicono onninamente le sue

Digitized by Google

asserzioni. Infatti il teste Nicola Basilico esclude qualsiasi buona intenzione da parte del di Tieri allorchè afferma che costui pronunziò le ingiuriose parole con risentimento e di più prese per il collo il Leporini in maniera che il padre di costui se ne dolse minacciando di sporgere querela.

Che nella specie non può accogliersi la tesi difensiva la quale sostiene essersi il giudizio irritualmente istituito e celebrato perchè la di Paolo non fu presente allorchè il di Tieri pronunziò le parole che offendevano il suo onore, imperocchè la presenza dell'offeso costituisce una circostanza aggravante non una costituente del delitto d'ingiuria, e trattandosi di offese rivolte al figlio ben poteva la madre, anche assente, sporgere in suo nome querela e ciò in omaggio al principio che per gli stretti vincoli di sangue intercedenti tra ascendenti e discendenti *injuria facta uni alteri facta censetur*, principio accolto dalla giurisprudenza, la quale ha persino ritenuto che: la donna che ha in custodia e allevamento un bambino affidatole dal municipio può sporgere querela per offese fatte allo stesso se ne abbia ella pure risentito un danno. Cass. Roma, 13 giugno 1897.

Ritenuto che nella specie deve applicarsi l'art. 395. 1. cap. cod. pen. per avere il di Tieri proferite le parole ingiuriose in un negozio di vino e alla presenza di molte persone, come asserisce il teste Basilico, e certamente luogo pubblico deve ritenersi quello dove si vende il vino al minuto, essendo pubblico il luogo che è destinato a funzioni e servigi pubblici e dove ogni cittadino liberamente accede per provvedere e soddisfare i suoi bisogni o le altre esigenze della vita sociale, e l'au-

Digitized by Google

mento di pena stabilito nel detto capoverso è giustificato pienamente, poichè di leggieri si comprende come una ingiuria fatta in pubblico, per la sua maggiore propagazione acquisti una maggiore importanza, dimostri una maggiore malvagità d'animo nell'autore ed in questa importanza e malvagità trova il suo appoggio la più severa sanzione. Che invano si è invocato dall'imputato il provvedimento di cui all'art. 397 c. pen. poichè pur facendo omaggio al principio: *delicta, delictis compensantur, et mutua compensatione dissolvuntur* e pur ritenendo non occorrere che ambidue le parti abbiano esposto querela per farsi luogo alla compensazione, poichè l'articolo 397 c. penale nell'accordare il benefizio non mette la condizione della reciproca querela e d'altra parte essendo il beneficio concesso in vista dello stato di animo e dello scopo di ritorcere contro il proprio offensore la ingiuria ricevuta, l'avere o no sporta querela si rileva del tutto indifferente, ma nella specie non può concedersi l'invocato beneficio principalmente perchè il di Tieri avrebbe potuto aver ragione di dolersi contro il figlio della di Paolo per le parole licenziose che ricevette da costui ma mai contro la di Paolo la quale non fu presente nel momento consumativo del reato e quindi nei rapporti della stessa non è ammissibile alcuna compensazione per difetto di materia compensabile.

Ma anche a non tener conto di tale argomentazione è indubitato che il concetto giuridico dal quale fu guidato il legislatore nell'ammettere la compensazione nei reati d'ingiuria non è stato quello che ogni ingiuria debba subire la elisione per altrettante ingiurie ribattute dalla parte offesa.

Digitized by Google

Tale criterio giuridico sarebbe stato evidentemente erroneo. La compensazione delle ingiurie deve fondarsi sulla valutazione intrinseca e sulla portata intensiva della contumelia, avuto riguardo alla indole delle persone, e a tutte le circostanze di tempo e di luogo. Il numero delle parole ingiuriose non è, nè può essere l'esclusivo regolatore della compensazione. La quantità delle offese si attinge men dal numero, che dalla gravità del vilipendio, e grave vilipendio deve senza dubbio ritenersi la qualifica data ad una donna di pubblica meretrice.

Che le deposizioni dei testi del discarico non hanno per nulla menomato la responsabilità penale del di Tieri e deve quindi il medesimo ritenersi responsabile del reato di cui all'art. 395 1. cap. c. pen. Che nella latitudine della pena si stima giusto di condannare il di Tieri al pagamento della multa di L. 100 con la quale pena lo si ritiene bastevolmente punito.

Che il condannato è tenuto al risarcimento dei danni e alle spese processuali.

P. Q. M.

Letti e applicati gli articoli 395 1. cap., 39 cod. pen. 342, 568, 569 cod. proc. pen.

Ritenuta valida la costituzione di p. civ. promessa dalla querelante Rosa di Paolo.

Dichiara Nicola di Tieri colpevole del reato di ingiuria con l'aggravante della pubblicità e lo condanna al pagamento di L. 100 di multa ai danni e spese del giudizio, compresa la tassa della presente sentenza.

Digitized by Google

TRIBUNALE DI SALERNO

Udienza 2 marzo 1901 — F. Vulterini, presidente
F. Pansini, giudice
G. Radice, agg. giudiziario estensore

Landi Cesare, Brigadiere dei R. Carabinieri - Gonella Stefano, Carabiniere, imputati di omicidio per imprudenza e inosservanza dei regolamenti in persona di Farina Nicola, reato avvenuto in Pontefratte (Salerno) li 8 gennaio 1900, art. 371 c. penale.

Ritenuto che alle oro 14,30 del giorno 8 gennaio 1900 nella caserma dei RR. CC. in Pontefratte mentre lo stalliere Nicola Farina sellava i cavalli dei Carabinieri Gonella Stefano e Barbieri Paolo che dovevano eseguire una perlustrazione, e introduceva il moschetto nella custodia della sella del cavallo del Carabiniere Gonella, l'arma esplose improvvisamente e il proiettile andò a ferire alla gamba sinistra esso Farina, che trasportato all'ospedale di S. Giovanni in Salerno, il giorno stesso alle ore 22 cessava di vivere per anemia dipesa da forte emorragia.

In seguito a tali fatti, i Carabinieri sempre am-

Digitized by Google

mirevoli per diligenza e zelo nel rapportare ai superiori e all'Autorità Giudiziaria ogni avvenimento anche casuale; in tale rincontro non elevarono verbale immediato come sarebbe stato loro stretto dovere, non raccolsero le dichiarazioni dell'offeso e molto meno si curarono di esibire l'arma esplosa per le opportune constatazioni, per cui l'Autorità Giudiziaria si limitò a procedere al riconoscimento e all'autopsia del cadavere del Farina, all'ispezione delle località e all'escussione di alcuni testi, e sembrando lo evento puramente casuale con richiesta 30 gennaio 1900 del P. M. vennero gli atti rinviati all'archivio.

Senonchè la vedova del defunto Farina, trascorso un mese dal luttuoso avvenimento, innanzi il Proc. del Re del Tribunale di Salerno querelavasi contro il Brig. Landi Cesare e il Carabiniere Gonella Stefano entrambi della Stazione di Pontefratte, per omicidio colposo, dichiarando che il marito aveva agito per ordine ricevuto dai detti militari, venne perciò proseguita l'istruzione, e il giudice istruttore presso il detto Trib. con ordinanza 23 marzo 1900 dichiarava, su uniformi requisitorie del P. M., non luogo a procedimento penale contro i querelati per difetto d'indizi. Che la moglie del Farina, costituitasi p. civile, produceva opposizione verso tale ordinanza assumendo che la colpa dei giudicabili era costituita da imprudenza e inosservanza dei regolamenti; e disposte dalla sezione di accusa presso la C. di Appello di Napoli indagini istruttorie dirette principalmente a ben stabilire la configurazione e il meccanismo dell'arma, che non venne sin da principio repertata, e periziata, e lo stato delle disposizioni e dei regolamenti riguardanti la polizia

Digitized by Google

interna delle Caserme dei Carabinieri a cavallo e la tenuta delle armi, i 2 imputati Landi Cesare e Gonella Stefano con sentenza 16gennaio 1901 venivano rinviati al giudizio di questo Tribunale per rispondere del reato di cui all'art. 371 c. p· in pregiudizio di Farina Nicola.

Ritenuto che esaminando il processo scritto e le risultanze del pubblico dibattimento si presentano al Tribunale molteplici versioni sulla causa della morte del Farina, ma fra tutte, quella che merita maggiore credibilità e raccoglie i suffragi del Collegio, si attinge dal deposto di numerosi testi e principalmente dagli interrogatori degli imputati, massime da quello del Gonella.

E' inoltre logico ritenere, seguendo anche l'ordine delle umane cose che il Brig. Landi nel mattino del giorno 8 gennaio 900, avendo il suo moschetto guasto si servì di quello del Carab. Gonella per eseguire una ricognizione fuori della Caserma, e rientrato, sulle ore 13,30 o in quel torno, ubbidendo al prescritto dai regolamenti e più al suo sentimento di dovere e di diligenza, giunto nella camera all'uopo designata si diede a togliere, dall'arma le munizioni, ma giunto al solo inizio di questa operazione, col togliere la sicura, ricordandosi che poco dopo doveva uscire in perlustrazione il carabiniere a cui apparteneva il moschetto, il Gonella, senza togliere le cariche o rimettere l'arma in sicura la consegnò a costui, e ciò sia appena rientrato in caserma sia un'ora dopo e cioè proprio quando il Gonella disponevasi ad uscire in servizio, giacchè quest'ultimo particolare quantunque sia restato nel dubbio tuttavia nulla rileva avendosi in ogni caso la certezza che l'arma restò in caserma per

Digitized by Google

circa un'ora provvista di tutti i mezzi atti a farla esplodere alla prima occasione.

E il collegio si convince della verità di tale versione indipendentemente dal deposto della teste Angiola Farina, sorella del morto, dalle confidenze fatte a costei dall'Autorino e dalle affermazioni del teste dottor di Maio Alfredo, ma fondandosi esclusivamente sui detti del Landi e del Gonella, il quale ultimo coi due suoi interrogatori rese manifeste tre circostanze importantissime. 1° che il suo moschetto era in condizioni normali altrimenti il Brigadiere non lo avrebbe preso per sostituire il suo che era guasto. 2° che l'arma restò in caserma per circa un'ora carica, e provvista anche di sicura (come affermano il Landi e il Gonella). 3° fol. 9, vol. II - che il moschetto carico venne da lui poggiato contro la porta della scuderia nel mentre erasi ritirato nella latrina; delle quali proposizioni solo la 1ª si rivela esatta e confortata dai risultati della prova scritta e orale, mentre la 2ª e la 3ª racchiudono la flagrante prova della contravvenzione ai regolamenti dell'Arma dei Carabinieri, ai quali regolamenti i militari imputati avevano obbligo di ottemperare, imperocchè « l'art. 329 del Regolamento d'Istruzione dell'Arma prescrive che le « armi in caserma saranno sempre tenute scariche » e l'articolo 328 lettera c., proibisce nelle caserme di appoggiare agli stipiti delle porte e sui davanzali delle finestre le canne dei moschetti per pulirle.

E tutto ciò senza considerare l'imprudente abitudine invalsa nella Caserma dei Carabinieri di Pontefratte di tollerare, cioè da più tempo che il loro stalliere provvedesse di sella e di armi i cavalli sui quali i Carabinieri non facevano altro che montare e andar via.

Digitized by Google

Un tale sistema se non può dirsi in aperta contraddizione coi regolamenti, i quali pare non abbiano disposizioni precise su tale particolare, certo non può andar immune dalla censura di poca prudenza e poca avvedutezza, censura che giustamente deve ricadere tanto sul Gonella quanto sul Landi poichè ad essi militari provetti e diligentissimi non doveva riuscir difficile prevedere che in materia di armi un lieve fatto di loro tolleranza era capace di generare gravissimi e lagrimevoli nocumenti a sè stessi o ad altri. D'onde nasce che basterebbe accennare alla infrazione dei due citati articoli di regolamento per rendersi applicabile al caso il disposto dell'art. 371 c. p., e ciò anche in omaggio agli insegnamenti della suprema Corte Regolatrice la quale fra gli altri con sentenza 20 luglio 1891 affermò il principio che commette il delitto di lesione e non la semplice contravvenzione all'art. 466 n. 2 c. p., chi per incuria lascia una pistola carica alla portata di tutti, in modo che un fanciullo se ne impossessa e la esplode ferendo un suo compagno. E nella specie le circostanze sono di maggiore gravezza, giacchè gli imputati non solo posero in oblio i precetti di ordinaria prudenza, ma trasgredirono alle norme del Regolamento, e violarono anche una precisa disposizione di codice penale diretta appunto ad evitare quello che fatalmente ebbe ad avvenire, per cui è fuori di ogni contestazione la responsabilità degli imputati perchè l'effetto doveva prevedersi ed era stato per loro preveduto dal legislatore con una disposizione che essi non potevano ignorare.

Ma non fu la sola inosservanza dei regolamenti e della legge che cagionò la morte di Nicola Farina,

Digitized by Google

imperocchè la stessa ebbe a verificarsi anche per imprudenza e negligenza dei militari imputati: e invero ad onta delle costanti affermazioni dei due carabinieri dall'intero processo scaturisce la prova che il moschetto del Gonella nella fatale mattina dell'8 gennaio 1900 non era provvisto di sicura; l'arma omicida che avrebbe potuto essere anche esibita a propria discolpa, non venne repertata nè periziata sicchè mancò nella causa un esame diretto del corpo del delitto, ma una tale lacuna venne sapientemente colmata dalle due perizie 23 giugno e 6 agosto 1900, dalla lettura delle quali per logica induzione e senza il menomo sforzo di raziocinio è dato ricavare le seguenti circostanze di fatto: che i moschetti modello 1891, di cui sono forniti i Carabinieri a cavallo, provvisti di regolare sicura sono nella impossibilità di scattare col semplice urto contro il corpo duro di una sella, e ciò perchè il congegno è tale da evitare siffatto inconveniente, e la contraddizione che si è potuto scorgere tra il 1° ed il 2° referto peritale è più apparente che reale, più di forma che di sostanza dappoichè escludere che l'arma per un qualsiasi urto potesse scattare e ammettere che la stessa potesse esplodere nel solo caso di pressione contemporanea e forte d'un dito sul grilletto e delle altre dita sul tubetto del fucile, alla stregua dei sani principi della logica e del buon senso vale dire lo stesso giacchè esclusa la repentina e improvvisa esplosione nel 1° caso è esclusa anche nel 2° essendo assolutamente necessario il concorso di un movimento volontario e non di un urto casuale per produrre l'esplosione anche nella 2ª ipotesi esaminata dal perito, oltrecciò il perito avverte che una tale falsa

Digitized by Google

positura del moschetto, nel volerlo riporre nella custodia di una sella, è solo compatibile in persona digiuna dei meccanismi di un'arma laddove il Farina dagli stessi Carabinieri è dichiarato esperto nel maneggio delle armi per aver fatto il soldato e per essere da lungo tempo al loro servizio, ora se la esplosione avvenne è logico prima che giuridico inferirne che il moschetto o era sprovvisto di sicura o era guasto.

Ma tenendo presenti tutti i fatti esposti è da ripudiare la 2ª ipotesi e accogliere soltanto la 1ª, poichè non è concepibile che il brigadiere che aveva più di tutti maggiore esperienza e famigliarità con le armi avesse potuto prescegliere recandosi ad una ricognizione nel dì 8 gennaio 1900 alla sua arma guasta un'altra più guasta ancora.

Laonde ritenuto che il Landi nella mattina dell'8 gennaio 1900 rientrò in caserma senza aver scaricato l'arma, nè munitala di sicura, e che il Gonella prese l'arma dal suo superiore e senza prima essersi assicurato che la stessa fosse scarica o almeno in posizione di sicura la *poggiò contro la porta della scuderia*, sono fatti che basta enunciarli per ravvisarvi i caratteri esclusivi e differenziali della colpa — la quale consiste appunto nella volontaria omissione di diligenza nel calcolare le conseguenze possibili e prevedibili del proprio fatto, e per dirla diversamente è la mancanza di coscienza della reità degli atti nostri derivante da nostra negligenza, e dicesi omissione volontaria perchè sebbene nei fatti colposi si abbia un vizio dell'intelletto che non prevede le conseguenze dannose di un fatto pure nella sua genesi questo vizio d'intelletto risale alla volontà dell'agente,

Digitized by Google

perchè per un vizio di volontà ei non adoperò la riflessione con cui poteva illuminarsi e conoscere tali conseguenze sinistre, e per un atto di volontà tenne inerti le facoltà intellettive, se la colpa fosse un vero vizio d'intelletto essa per logica necessità non sarebbe imputabile nè moralmente, nè politicamente, lo è appunto perchè la negligenza ebbe causa nella volontà dell'uomo.

E il negligente benchè non volesse la lesione del diritto volle però il fatto nel quale doveva conoscere possibile o probabile quella lesione. Laonde se avviene che i fatti imprudenti producono un male politico debbono essere nella congrua proporzione e misura imputabili anche politicamente perchè anche da loro si ha il risultamento politico che la offesa materialmente particolare rechi perturbamento morale universale, poichè il cittadino ha diritto di essere difeso non solo contro gli scellerati, ma anche contro gli scioperati.

Certamente la morte del Farina non può dirsi casuale giacchè sugli insegnamenti di Bartolo *casuale dicitur homicidium quod casu inopinato, nullo prorsus dolo nullaque culpa interveniente vel praecedente committitur* e nemmeno può trovare sua sede tra i *damna fatalia, quae etiam in prudentibus accidunt* solo è ad esaminarsi brevemente 1.° se il risultato della morte del Farina poteva o meno presentarsi alla mente degli imputati come un effetto probabile e possibile della loro omissione, il che mette capo alla teoria della prevedibilità in materia di colpa, 2.° se la morte del Farina può dirsi l'effetto unico ed esclusivo della negligenza e imprudenza degli imputati, ovvero tra i due fenomeni intervenne qualche altro fatto estra-

Digitized by Google

neo che valse ad interrompere il rapporto di continuità tra causa ed effetto tra la negligenza e l'evento lesivo.

Innanzi tutto è da osservare che la giurisprudenza ha con recenti massime ritenuto che a costituire la colpa punibile basta la negligenza o imprudenzache sia stata causa principale ed immediata del danno senza che occorra far ricerche sulla prevedibilità dell'evento stesso, ma al Collegio piace trattenersi anche per breve momento su tale importante questione onde meglio si rilevino i concetti informatori che servii ono di guida alla pronunzia della presente sentenza.

E' indubitato che la prevedibilità importa saper valutare la sintesi di cause ed effetti, è prevedibile un evento in quanto può rilevarsi come effetto di una causa, la prevedibilità suppone calma e ponderazione, suppone integra quell'immaginazione riproduttrice che ci dà in un quadro tutti gli eventi come cause ed effetti presentandoci tutto quanto ha potuto raccogliere l'esperienza della nostra vita, la prevedibilità suppone l'attenzione che è un fenomeno importante della vita psichica. La legge vuole che un uomo, il quale vuole ed opera una cosa che possa produrre un danno, deligentemente attenda alle conseguenze che può far lamentare l'operato suo sicchè quando il legislatore imputa il non aver preveduto ciò che era prevedibile punisce il difetto di attenzione volontaria che produce un danno.

Però la prevedibilità o meno degli eventi non bisogna guardarla in modo assoluto, oggettivamente l'imprevedibile non esiste: tutto dovrebbe essere prevedibile se tutto potesse essere conosciuto, l'imprevedibile è un fatto soggettivo prodotto dall'igno-

Digitized by Google

ranza di taluni legami di causa ed effetti, ciò che è prevedibile o no bisogna rilevarlo ponendo mente allo stato intellettuale dell'incolpato nel momento dell'azione, al tempo, al luogo e alla natura dell'atto che è stato la causa immediata del delitto di negligenza, il che rileva che debba guardarsi alla cultura del giudicabile, al patrimonio d'esperienza che nella vita ha potuto acquistare dappoichè la cultura e l'esperienza restringono la sfera dell'imprevedibile aumentando la cognizione dei rapporti di causalità.

E esaminato l'operato dei giudicabili al lume dei principii che si sono esposti facilmente si rileva che essi prima di operare, *pur potendolo fare*, omisero di procacciarsi le conoscenze necessarie perchè la loro azione non fosse stata illegittima, e d'altra parte è universalmente risaputo che l'imperizia della propria arte è una colpa *quia unusquisque periliam arte sua praestare debet.* Dig. de reg. Juris, fr. 13, *inoltre, culpam esse cum quod diligenter praevideri potuerit praevisum non fuerit.* L. 3 Dig. IX - II - ad legem aquiliam, ed è criterio giuridico esattissimo di colpa farla consistere in deficienza di cautele in cosa che include il massimo dei pericoli, nè bisognano lunghi ed acuti ragionamenti per affermare che continui e inevitabili sarebbero le violazioni del diritto se ciascuno potesse impunemente abbandonarsi alla leggerezza e alla negligenza: laonde alla stregua dell'accennato ordine di idee non possono gli imputati sottrarsi dalla responsabilità che loro incombe, nè un risultato più favorevole possono essi aspettarsi dall'esame dei principii che reggono il fenomeno della causalità delle azioni umane nei rapporti della responsabilità penale.

Digitized by Google

E volendo per breve istante risalire alla sorgente dei delitti non sarà inopportuno rilevare che il dolo si compone della cosienza della contraddizione tra l'atto e la legge e della volontà di farlo malgrado tale coscienza, ora quando l'ulteriore fatto violatore della legge non si è voluto precisamente, ma si è per altro avuto cognizione della possibilità del suo risultamento e malgrado ciò si è voluto far l'atto e si è fatto e il risultato è avvenuto, la volontà diretta a far l'atto rende indirettamente intenzionale anche il risultato che non si era principalmente voluto.

Nella intenzione diretta negativa non solo si suppone che non si sia voluto l'effetto ulteriore dannoso, ma si suppone che non siasi neppure preveduto, in questa ipotesi che è quella della colpa è impossibile concepire una intenzionalità in rapporto a codesto effetto per il noto assioma *voluntas non fertur in incognita* quindi esula ogni possibile nozione di dolo, e per imputare l'azione a chi ne fu causa bisogna di necessità trovarne la ragione nella intenzionalità del 1° atto preveduto e voluto quantunque non siavi intenzionalità in rapporto all'effetto non voluto nè preveduto.

Dalle quali osservazioni ne discende la logica conseguenza che il Landi e il Gonella non vollero la morte del Farina, essi non erano dominati dall'intenzione di commettere un fatto contrario alla legge ma volontariamente trascurando una regola di comune prudenza, quale era quella di munire le armi di sicura, furono causa efficiente e diretta e non occasionale del fatto colposo e tra la loro inerzia e la morte del Farina chiaro si scorge quel nesso indissolubile che ad essi fa risalire la colpa e genera

Digitized by Google

la loro responsabilità penale per la evidenza della materia punibile, tali principii reggerebbero anche nel caso che si dimostrasse una qualunque negligenza da parte del Farina poichè è stato ripetutamente ritenuto dalla Giurisprudenza che la colpa altrui non esonera la responsabilità derivante dalla propria che fu causa prima e determinante dell'evento, e si è sempre in tema di omicidio colposo le quante volte si è cagionata la morte di un uomo con un atto, che non era diretto a lederne la persona, e dal quale potea prevedersi ma non fu preveduto, che ne potesse conseguire quel triste effetto: si mutino in ogni guisa le formule ma il tripode sul quale si asside la colpa sarà sempre questo; 1° volontarietà dell'atto - 2° mancata previsione del fatto nocivo - 3° possibilità di prevedere. Nè si creda irrazionale che la colpa in un determinato fatto possa essere attribuibile a più persone, quando nell'adempimento di un dovere ad esse comune non abbiano esercitato quella prudenza quella oculatezza che la legge esige per evitare un pregiudizio dappoichè un medesimo fatto lesivo può bene attribuirsi a più cause convergenti o concorrenti al fine, comunque la responsabilità di ciascuna si debba commisurare individualmente e indipendentemente dal fatto altrui. Che perciò stesso ove più sieno le persone le quali col loro operare abbiano dato causa all'evento, torni vano l'indagare se l'azione od omissione rispettiva fosse sufficiente a produrlo, o se l'azione o l'ommissione altrui, data l'ipotesi che il Farina fosse anche egli caduto in negligenza, fosse da sè bastevole all'uopo, purchè l'effetto sia stato prodotto e a produrlo abbia concorso il fatto di

Digitized by Google

entrambe le persone essendo in ogni caso inevitabile che all'operare umano si congiunga il concorso di circostanze preesistenti concomitanti o soppravenute, valevoli a produrre l'effetto voluto o non voluto.

Che però la colpa di carettere penale non si debba circoscrivere alla considerazione della causa apparente, per quanto emerga diretta e immediata ma debbasi stabilire rintracciando la vera causa determinante del fatto, la quale può essere talvolta mediata o remota, ciò che non è del caso presente, senza che per questo venga a mancare il nesso che la congiunge con l'effetto prodotto e che a quella devesi precipuamente e più direttamente riportare, le cause interposte non sono che successive manifestazioni più o meno coscienti di quel primo difettoso impulso.

Pervenuti a tal punto si ha fede di non aver negletta alcuna ricerca e di avere anzi chiaramente esposta la *ratio decidendi* della sentenza onde il Collegio lungi dal disconoscere e disapplicare i principii che reggono la teoria della colpa in materia penale stima interpetrare correttamente il pensiero e il voto della legge ritenere concorrere nel caso concreto gli estremi della imputabilità penale e affermare quindi la responsabilità dei giudicabili.

Che il fatto di cui si tratta costituisce il delitto previsto dall'art. 371 c. p. punibile con la detenzione da 3 mesi a 5 anni e la multa da L. 100 a L. 300.

Che nella latitudine di tali pene il Collegio stima giusto infliggere agli imputati mesi 5 di detenzione e L. 300 di multa per ciascuno.

Digitized by Google

Che detta pena, in virtù del R. Indulto 11 novembre 1900 deve dichiararsi per intero condonata a norma dell'art. 3 citato Decreto.

Che i condannati sono tenuti solidalmente al risarcimento dei danni verso la parte civile e al pagamento delle spese processuali e tassa di sentenza.

P. Q. M.

Letti gli art. 371 - 39 c. p.

1 - 3 - 7 - R. Decreto 11 novembre 1900 - 568 - 569 p. p.

Dichiara Landi Cesare e Gonella Stefano colpevoli di omicidio per imprudenza e inosservanza dei regolamenti in persona di Farina Nicola e condanna ciascuno a 5 mesi di detenzione e Lire 300 di multa e solidalmente al risarcimento dei danni verso la parte civile alle spese processuali e tassa di sentenza.

Dichiara poi condonate le pene della detenzione e della multa in virtù del R. Indulto 11 novembre 1900 a condizione che nel termine di 5 anni non commettano altro delitto e riportino condanna a pena superiore a 6 mesi di reclusione.

Digitized by Google

PRETURA DI MASSERANO

Udienza del 12 giugno 1902 - G. Radice, *Pretore*

Dallimonti Pietro di Giacomo, di anni 28, carrettiere, imputato del reato previsto dall'art. 211 cod. penale per avere la sera del 16 Dicembre 1901, in Masserano, denunciato al comandante la stazione dei RR. CC. che aveva obbligo di riferire all'Autorità competente d'essere stato vittima nel giorno stesso di un reato di rapina che sapeva non essere avvenuto, simulandone anche le traccie.

Ritenuto in fatto che la sera del 16 dicembre u. s. Pietro Dallimonti si presentava dinnanzi al Brig.re dei RR. Carabinieri di Masserano, e dichiarava che poco tempo prima, lungo la strada da Biella a Cossato, e propriamente al ponte della Guargnasca, era stato avvicinato da 3 individui che gli richiesero più volte del denaro, ma alle sue insistenti negative di esserne cioè affatto sprovvisto, i 3 individui si erano allontanati mentre uno di essi lo colpiva con un bastone all'orecchio destro. In base di tali fatti il Brigadiere di Masserano per meglio accertare le circostanze denunziate dal Dal-

Digitized by Google

limonti, il giorno seguente 17 dicembre fece accompagnare detto denunziante da 2 Carabinieri innanzi al Comandante la stazione di Cossato. Questi, dietro la ripetizione della narrazione sopra riportata, iniziò tosto delle indagini in esito alle quali, e per la successiva confessione dell'imputato si convinse che costui aveva denunziato un reato simulato e in base all'art. 211 cod. p. lo denunziò al Pretore di Cossato.

In base ai fatti esposti venne svolta analoga istruzione in seguito alla quale il Dallimonti con ordinanza 9 gennaio 1902 del G. Istruttore presso il Tribunale di Biella venne rinviato al giudizio del Pretore di Cossato per rispondere del reato di cui all'art. 211 cod. pen.

Apertosi il dibattimento, sopra istanza della difesa, il Pretore si convinse che la sua giurisdizione era stata irritualmente eccitata, sospese quindi il giudizio e rimandò gli atti al Proc. del Re presso il tribunale di Biella — questi rimise il processo a questa Pretura per la discussione della causa, la quale in effetti ebbe luogo all'udienza di oggi.

Ritenuto che innanzi di discendere all'esame della responsabilità dell'imputato è mestieri stabilire se il magistrato innanzi a cui venne nell'udienza odierna chiamato debba ritenersi il Giudice competente agli effetti della competenza per ragione di territorio, ed è indispensabile una tale indagine dopo la ordinanza del Magistrato primieramente investito e dopo che dalla difesa del Dallimonti venne sollevata analoga eccezione.

Che tenuti presenti la parola e lo spirito del disposto dell'art. 211 c. p. non può esservi dubbio nell'affermare che il Dallimonti venne tratto avanti il Giudice competente che é quello di Masserano

Digitized by Google

essendo questi il suo giudice naturale a norma degli art. 71 dello Statuto fondamentale del Regno, e 14, e 15 cod. procedura penale.

E invero, la simulazione di reato, che è una delle forme di falso giudiziale per la quale si mira ad impedire lo Stato nell'attuazione della giustizia sociale mistificando e traendo in errore gli organi preposti alla tutela del diritto, è delitto formale nella cui esecuzione non si possono discernere gradi diversi, esso si consuma con una determinata azione dell'uomo sebbene l'agente non abbia ancora raggiunto il fine criminoso che si era proposto alla stessa guisa del furto, della falsità della calunnia, e col reprimere cotesti reati la legge penale intende tutelare il diritto di proprietà, la pubblica fede e la santità della giustizia, ed è agevole convincersi come i diritti tutelati rimangono violati e distrutti nel furto, colla rimozione dell'oggetto dal luogo dove si trova, nella falsità, tostochè il falsario abbia dolosamente e in altrui pregiudizio falsificato un documento, nella calunnia e nella simulazione di reato allorchè con mezzi idonei si è cercato di far deviare il retto funzionamento della Giustizia, perciò in questi reati le azioni criminose surriferite bastano a costituire per loro medesime la consumazione.

Ora avuto riguardo alla specie in esame, che deve ritenersi *verbale* e *diretta*, è mestieri aggiungere che per la giuridica sussistenza del reato non si esige l'effettivo inganno della giustizia, concretato nel processo che vada effettivamente a costruirsi, ma basta che si possa credere alla falsa denunzia in modo che si possa iniziare un procedimento, e in detta specie di simulazione l'offesa all'amministrazione della giustizia

Digitized by Google

non si è prodotta nel campo dei fatti prima che il denunziante abbia parlato; e quando ha falsamente detto cosa verosimile e credibile, quando cioè la sua denunzia sia stata fatta in modo da poter iniziare un procedimento penale, l'offesa è completa, il reato è consumato.

É inoltre risaputo, in base agli uniformi e costanti responsi della Suprema Corte Regolatrice, che, perchè la falsa denuncia di un supposto reato di azione pubblica sia soggetta a pena, non è necessario che sia fatta colle formalità stabilite negli articoli 98 e seguenti, 104 e seguenti c. p. penale, ma basta che sia fatta anche solo verbalmente a qualunque autorità giudiziaria o ad un pubblico ufficiale il quale abbia l'obbligo di riferirne all'autorità stessa, tali principii vennero altresì affermati sotto l'impero dei Codici preesistenti toscano e sardo-italiano.

Nella specie si ha che il Dallimonti, novello Pisistrato, aspirando a salire in considerazione presso i suoi concittadini col farsi credere vittima di un atroce delitto, la sera del 16 dicembre si recò dal Brigadiere dei Carabinieri di Masserano e denunciò la patita aggressione; il Comandante la detta stazione, allo scopo di accertare se il fatto era vero, il giorno dopo fece accompagnare il denunziante dal Brigadiere di Cossato il quale si sarebbe trovato in più agevoli condizioni per stabilire gli estremi della pretesa rapina, giacchè la stessa si sarebbe verificata in località sottoposta alla sua giurisdizione, e a nulla monta che il Brigadiere di Cossato, accortosi che la rapina era stata simulata, ne abbia data partecipazione alla Autorità Giudiziaria di Cossato, e tanto meno ha

Digitized by Google

valore il fatto che l'imputato anche in questo luogo ripetette gli stessi fatti e fornì le medesime indicazioni circa la rapina, giacchè la prima e vera *notitia criminis* era già avvenuta e si era esaurita in Masserano, oltre a ciò il Dallimonti non si portò spontaneamente in Cossato, il che neanche sarebbe servito a spostare la competenza, ma vi fu accompagnato da due militi i quali ebbero incarico di seguire l'imputato anche per rendere noto al Comandante la stazione di Cossato che le indagini circa l'accertamento della rapina sul territorio di Masserano non avevano approdato a nulla.

Ora se già dei pubblici ufficiali, in omaggio al disposto dell'art. 62 c. p. p. si erano messi in moto dietro la denunzia dell'imputato avvenuta nel giorno 16 dicembre, se la denunzia aveva l'attitudine di promuovere un procedimento penale come in fatti seguì con l'accorrere dei carabinieri sul ponte della Guargnasca nelle ore mattutine del giorno 17 dicembre, se l'imputato si recò innanzi a uno degli ufficiali di cui è parola nell'art. 211 c. p. a dennnziare un reato inesistente, se aveva già provocato indebitamente l'azione della Giustizia col dare la spinta alla relativa azione penale, interpretando senza restrizione la formola generica e comprensiva della legge non si può negare che il reato ebbe a verificarsi compiutamente nel 1° e non nel 2° momento e cioè nel giorno 16 e non già nel giorno 17 di Dicembre, è altresì utile osservare che il giudice non può che attenersi alla lettera della legge quando. come nella specie sia chiara: allo spirito dovrà ricorrere solo quando essa possa dar luogo a dubbiezze. Ma neanche lo spirito soccorre alla tesi sostenuta

Digitized by Google

dalla difesa giacchè sarebbe lo stesso che mirare a distruggere il noto e mai smentito assioma: *factum infectum fieri nequit*, e ciò per ragione logica prima, che giuridica non è possibile. Laonde alla stregua degli esposti principii è necessità concludere che l'operato del Dallimonti esauriva in Masserano la sera del 16 dicembre 1901 tutti gli estremi bastevoli alla giuridica sussistenza del reato che gli viene imputato, avendo in detto luogo posto in essere tutti gli elementi essenziali del delitto in esame allorchè ivi esponeva denunzia circostanziata, seria, univoca, efficace a concretare un reato e abile a far nascere una procedura criminale contraria al vero e perchè infine ivi l'Autorità di polizia Giudiziaria aveva fatto in qualsiasi modo un atto di accettazione della falsa denunzia, e ponendo l'imputato in detto luogo il fatto a contatto con gli agenti della Giustizia che volle ingannare ivi avvenne l'inganno della giustizia e il reato raggiunse il suo obbiettivo giuridico. Sarà utile ricordare che la Suprema Corte Romana con sentenza 18 giugno 1900 affermava: per aversi simulazione di reato non occorre che il procedimento penale siasi iniziato, bastandone la possibilità, e la risipiscenza del denunziante nulla toglie al reato, *che è perfetto con la denunzia*, ma può soltanto attenuare la pena. E inoltre con recenti massime fu stabilito, che a costituire la simulazione formale non occorre la precisa indicazione, nella denunzia o querela di un reato con la specificazione dell'articolo di legge che lo prevede, e degli estremi che lo costituiscono, ma basta che vi sia quanto esaurisce l'obbiettività giuridica del delitto e la ragione che ne informa la configurazione: e sempre ribadendo lo stesso

Digitized by Google

concetto ha pronunziato: che nel reato di simulazione non occorre che l'evento si sia verificato, bastando la conoscenza delle traccie per parte della Autorità e la idoneità loro ad occasionare una istruttoria, *perchè siasi raggiunto il momento consumativo del delitto:* ha anche affermato che: per la esistenza del reato di cui all'art. 211 c. p. non occorre che la relativa denunzia abbia i requisiti voluti dall'art. 100 c. p. p. - 22 novembre 1897 - e da ultimo con recentissima sentenza del 17 marzo 1902 la Suprema Corte in tema di calunnia ha ritenuto: che l'art. 212 c. p. non richiede una forma speciale di denunzia, nè che questa sia sottoscritta dal denunziante, ma vuole che con la intenzione e la volontà di nuocere si ponga in essere un atto capace di dar vita ad un procedimento penale contro determinata persona che si sa essere innocente dei fatti delittuosi, che gli si addebitano, la calunnia è un reato contro l'Amministrazione della Giustizia e l'elemento obbiettivo di essa sta nell'inganno alla Giustizia e nel perturbare il regolare funzionamento di essa denunciandole fatti che la interessano e la obbligano ad indagare sulla responsabilità dell'incolpato: la materialità quindi dell'atto posto in essere per raggiungere tale scopo non può influire sulla essenza del reato, che per verità nonchè immorale sarebbe assurda quella legge la quale facesse dipendere l'incriminazione di una denuncia o querela calunniosa dalla osservanza di alcune formalità estrinseche le quali per caso possono essere omesse da chi riceve tali atti, e talvolta anche astutamente dallo stesso calunniatore, come nella denuncia anonima, per far servire la Giustizia a strumento di privata vendetta e per sottrarsi alla meritata pena.

Digitized by Google

La oggettività giuridica del reato è resa dunque perfetta col fatto della querela o denunzia ovvero della simulazione di prove o indizi materiali di un delitto, nè occorre che il procedimento sia iniziato contro l'incolpato bastando la sola *potenzialità dell'inganno della giustizia, il possibile deviamento di essa dalle sue legittime funzioni.* Tali precisi e insormontabili argomenti, *mutatis mutandis* possono con utilità aversi presenti in tema di delitto di simulazione di reato che appartiene alla stessa famiglia di delitti di quello esaminato dalla qui riportata sentenza. E fra gli scrittori di diritto penale basterà accennare soltanto a colui che sopra tutti gli altri come aquila vola: il Carrara nel suo programma trattando del reato di calunnia che è delitto affine alla rimulazione di reato, al Vol. V. paragrafo 2624 così scrive: in ordine a questo reato ripetesi ciò che in generale procede in tutti i delitti che desumono la loro nozione dal danno universale: vale a dire che si consuma con l'esaurimento dell'azione lesiva del diritto universale alla pubblica giustizia senza bisogno del conseguimento del fine che lederebbe il diritto particolare. La essenza giuridica della calunia nel suo materiale non sta nella ottenuta condanna, e così nel danno privato, ma nell'atto offensivo alla giustizia, che si consuma col falso asserto quando è completo nella sua forma. Il danno particolare basta che esista potenzialmente; quando la giustizia è stata ingannata il danno universale è effettivamente completo. E sempre con la stessa dottrina osserva il grande scrittore: giuridicamente l'oggetto del reato è il diritto aggredito, quando fu tentata la violazione del diritto che co-

Digitized by Google

stituisce l'oggetto del malefizio si è nei ternini del conato, ma quando tale violazione fu esaurita il reato è sempre perfetto. Ma dove sono 2 i diritti aggrediti nella medesima azione l'oggetto del reato si concreta nel diritto poziore, e questo ne determina la classe e il titolo, laonde tutte le volte che sia esaurita la violazione del diritto poziore, sebbene non lo sia l'altra del diritto inferiore che pure si attaccava, il delitto rimane pure sempre perfetto: applicati alla calunnia questi precetti si trova che il calunniatore aggredisce 2 diritti, il diritto universale che hanno tutti i cittadini perchè la giustizia pubblica non venga ingannata: e il diritto particolare della vittima designata; il quale eventualmente potrà essere il diritto di vita, di proprietà o di libertà secondo la pena che si voleva far cadere sopra di lei. Ora nel determinare la qualità del delitto il diritto universale è sempre prevalente sopra il particolare: dunque la calunnia appartiene ai reati sociali, dunque l'oggetto che determina la sua essenzialità è la pubblica giustizia: dunque quando l'azione consumò l'inganno della pubblica giustizia, restasse pur senza effetti nocevoli all'individuo minacciato il delitto è sempre consumato e perfetto. I principi professati in questa sentenza non potevano essere manifestati in forma più lucida ed evidente.

Dopo tanta uniformità di Dottrina e di Giurisprudenza non è più lecito fermarsi ancora un istante su tale argomento avendo inoltre gli accennati principii trovato 2 strenui e autorevolissimi sostenitori in seno alla Commissione istituita con R. Decreto 13 dicembre 1888 per l'emandazione e coordinamento delle disposizioni del C. Pe-

Digitized by Google

nale, l'Onorevole G. G. Costa e il Proc. generale Auriti, i quali nella tornata del 7 marzo 1889 — verbale N. XXIV pag. 432 in rapporto al reato di calunnia, che ha grande analogia con quello che ora ne occupa, affermarono che la calunnia non è un reato permanente, essa è un reato che si consuma con la querela e con la denuncia, e non sono che gli effetti dannosi del reato che continuano dopo la sua consumazione.

Che discendendo alla questione di merito è uopo rilevare che in esito alle prove raccolte nell'orale dibattimento è risultato che il Dallimonti nella sera del 16 Dicembre prima di incamminarsi da Biella aveva bevuto moderatamente, che inoltre lungo la strada dovette ripetere qualche libazione sebbene non in misura eccessiva, in modo che allorquando si recò alla Cantina dei Cacciatori in Masserano a raccontare l'incidente del ponte della Guargnasca aveva già la mente ottenebrata e grandemente menomata la signoria delle proprie facoltà intellettuali, ivi da alcuni conoscenti gli fu offerto da bere e venne consigliato di recarsi in Caserma, sicchè tra i consigli ricevuti, i fumi del vino che produssero uno speciale e anormale effetto sul suo organismo gracile ed esile, e più sulla sua mente digiuna di conoscenze e chiusa a qualsiasi genere di riflessioni, essendo stato qualificato dall'Autorità Comunale *molto ignorante*, egli ubbidì macchinalmente a quanto gli si disse, andò in Caserma e raccontò il supposto accaduto. E' anche da tenersi presente che l'imputato al mattino del giorno 16 ebbe a riportare sulla testa un colpo di corpo contundente che produsse una lesione guaribile in giorni 8.

Digitized by Google

Ritenuto che per le deposizioni del Brig.re dei R. Carabinieri e del Maestro Francesco Gibba il Dallimonti si può ritenere persona sobria e morigerata aliena di darsi in preda alle bevande alcooliche, inoltre il suo lodevole passato accredita tale opinione che di lui si ha in paese, in maniera che può bene affermarsi che al momento della consumazione del reato il Dallimonti si trovò vittima involontaria dei tristi effetti del vino ed agì in quello stato di ubbriachezza che esercita un perturbamento nell'intelletto ed un'impero sulla volontà; d'onde la conseguenza che debba tenersi conto di tale sua condizione nel valutare la responsabilità pel reato commesso in tale stato.

Che dalle prove raccolte emerge chiaramente che il Dallimonti nella sera del 16 dicembre ritrovavasi nella pienezza della ebrietà da non potersi affermare che il dolo sia stato concomitante alla sua azione, e ciò senza avervi volontariamente contribuito, ma più derivante dall'altrui attività che da colpa del bevitore; e se il vino produsse un vero sconcerto nelle facoltà del suo spirito, ciò non dipese dall'aver egli soverchiamente soddisfatto l'appetito del bere: egli in quella fatale sera eccitato dal vino perdette senza dubbio quella calma che è condizione della riflessione, ed in balia dell'impeto non misurò le conseguenze della sua azione e le attinenze di essa coi dettati della legge.

E tenuto conto che l'ebbrezza ha delle gradazioni le quali non possono nè devono sfuggire alla attenzione del Giudice, perchè le bevande spiritose non operano su tutti ugualmente, nè operano sempre con la medesima forza, è uopo affermare nel caso in esame che l'imputato sia stato accidental-

Digitized by Google

mente sopraffatto dall'ebbrezza, e in tale stato commise il reato.

Che se l'ubbriachezza fu contratta accidentalmente, o onche se fu provocata per opera altrui, può esere parificata a quello stato di infermità mentale che esclude affatto la imputabilità secondo l'ast. 46 c. p. non potendovi essere imputabilità senza dolo, e presupponeudo necessariamente il dolo un concepito e ragionato disegno di nuocere.

Che quindi, dando alla parola accidentale quel giusto valore che è sempre lasciato al prudente e circospetto criterio del giudicante in applicazione degli art. 46, 1.a parte 48 c. pen. è uopo dichiarare l'imputato Dallimonti non punibile pel fatto addebitatogli.

P. Q. M.

Visti e applicati gli art. 211-46 1.a parte 48 c. pen. ; 14-15-17-342 c. p. penale.

Ritenuta la propria competenza territoriale a conoscere della presente causa,

Dichiara Dallimonti Pietro non punibile pel fatto ascrittogli poichè nel momento in cui lo commise, a causa di ubbriachezza accidentale piena, era in tale stato di infermità di mente da esser privo della coscienza dei proprii atti.

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google